



Ordinanza dell'UFCL sulla designazione di atti normativi d'esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione

Modifica del 9 agosto 2017

*L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL),
previa consultazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO)
e della Commissione federale dei prodotti da costruzione,
ordina:*

I

L'allegato 2 dell'ordinanza dell'UFCL del 10 settembre 2014¹ sulla designazione di atti normativi d'esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2017.

9 agosto 2017

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica:
Pierre Broye

¹ RS 933.011.3

Allegato 2
(art. 1)

Atti normativi d'esecuzione e atti normativi delegati dell'Unione europea secondo il regolamento (UE) n. 305/2011

Gli atti normativi d'esecuzione qui appresso sono disposizioni d'esecuzione ai sensi dell'articolo 35 capoverso 3 LProdC².

| Categoria | Atto normativo dell'Unione europea |
|--|--|
| Definizione delle classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione (art. 3 lett. a OProdC) | Regolamento delegato (UE) 2017/959 della Commissione, del 24 febbraio 2017, sulla classificazione dell'asestamento orizzontale e dell'assorbimento d'acqua a breve termine dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito ai sensi della norma EN 15101-1 in conformità del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; GU L 145 del 8.6.2017, pag. 1. |
| Definizione delle classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione (art. 3 lett. a OProdC) | Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; GU L 68 del 15.3.2016, pag. 4. |
| Classificazione di prodotti da costruzione senza prove in determinati livelli o classi di prestazione (art. 3 lett. b OProdC) | Regolamento delegato (UE) n. 1293/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN 13658-1, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN 13658-2 e dei profili metallici oggetto della norma EN 14353, per quanto riguarda la loro reazione all'azione dell'incendio, GU L 349 del 5.12.2014, pag. 29. |
| Classificazione di prodotti da costruzione senza prove in determinati livelli o classi di prestazione (art. 3 lett. b OProdC) | Regolamento delegato (UE) n. 1292/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, relativo alle condizioni per la classificazione senza ulteriori prove di alcune pavimentazioni in legno non verniciate conformi alla norma EN 14342 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco, GU L 349 del 5.12.2014, pag. 27. |
| Classificazione di prodotti da costruzione senza prove in determinati livelli o classi di prestazione (art. 3 lett. b OProdC) | Regolamento delegato (UE) n. 1291/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei pannelli a base di legno oggetto della norma EN 13986 e dei rivestimenti e pannelli in legno massiccio oggetto della norma EN 14915 per quanto riguarda la loro capacità di protezione dal fuoco se impiegati come rivestimento per pareti e soffitti, GU L 349 del 5.12.2014, pag. 25. |

² RS 933.0

| Categoria | Atto normativo dell'Unione europea |
|---|---|
| Definizione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili a prodotti da costruzione, a famiglie di prodotti da costruzione o a una determinata caratteristica essenziale (art. 4 cpv. 2 OProdC) | Decisione delegata (UE) 2015/1959 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti per il trattamento delle acque reflue a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 284 del 30.10.2015, pag. 184. |
| Definizione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili a prodotti da costruzione, a famiglie di prodotti da costruzione o a una determinata caratteristica essenziale (art. 4 cpv. 2 OProdC) | Decisione delegata (UE) 2015/1958 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 284 del 30.10.2015, pag. 181. |
| Definizione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili a prodotti da costruzione, a famiglie di prodotti da costruzione o a una determinata caratteristica essenziale (art. 4 cpv. 2 OProdC) | Decisione delegata (UE) 2015/1936 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei condotti e dei tubi di ventilazione dell'aria a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 282 del 28.10.2015, pag. 34. |
| Condizioni per la messa a disposizione della dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione su un sito web (art. 9 cpv. 4 lett. a OProdC) | Regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione, GU L 52 del 21.2.2014, pag. 1. |
| Definizione del formato delle valutazioni tecniche europee (art. 20 cpv. 2 OProdC) | Regolamento di esecuzione (UE) n. 1062/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo al formato della valutazione tecnica europea per i prodotti da costruzione, GU L 289 del 31.10.2013, pag. 42. |

